

Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche

(articolo 24 del decreto legislativo 175/2016)

ALLEGATO A)

I – Introduzione generale

1. Il quadro normativo

La *revisione straordinaria delle partecipazioni societarie* è imposta **dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TUSP)**, come rinnovato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 numero 100.

Per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, che tali amministrazioni hanno approvato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014.

Secondo l'articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che dovranno essere alienate.

In alternativa alla vendita, le amministrazioni potrebbero varare un "piano di riassetto" delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU).

A norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti; entro il mese di ottobre, alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il "portale" online disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it.

Qualora l'amministrazione ometta di procedere alla revisione straordinaria, oppure non rispetti il termine di un anno per la vendita delle quote, non potrà "esercitare i diritti sociali nei confronti della società" e, fatto salvo il potere di alienare la partecipazione, questa sarà liquidata in denaro in base a criteri e modalità dettati dal Codice civile (articoli 2437-ter, comma 2, e 2437-quater).

Secondo il legislatore del TU (articolo 24 comma 1), le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette:

- ✓ non riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TUSP;
- ✓ oppure che non soddisfano i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TUSP;
- ✓ che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TUSP.

COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO

Ai sensi dell'articolo 4 del TU, in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la "produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali". Principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

Le "categorie" previste dall'articolo 4 del TU, che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

- produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l'articolo 4, prevede:

- ✓ che per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano "acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (articolo 4 comma 3);
- ✓ che sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);
- ✓ che siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);
- ✓ che sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe

COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO

degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di

costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);

- ✓ infine, che sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 9-bis).

In ogni caso, il comma 9 dell'articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare "l'esclusione totale o parziale" dei limiti dell'articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Oltre alle "categorie" dell'articolo 4, le amministrazioni devono verificare i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 dell'articolo 5 del TU, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, "deve essere analiticamente motivato". Attraverso tale motivazioni l'amministrazione deve:

- ✓ dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'articolo 4 del TU;
- ✓ evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- ✓ dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del TU: "L'atto deliberativo dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese".

All'atto della ricognizione straordinaria delle partecipazioni, le amministrazioni devono dismettere quelle che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU come novellato dal decreto 100/2017. L'articolo 20 impone la dismissione:

- ✓ delle società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;
- ✓ nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.

L'articolo 20 prevede anche il requisito del *fatturato medio del triennio precedente*. La norma deve essere letta congiuntamente al comma 12-*quinquies* dell'articolo 26. Quindi:

- ✓ il limite del fatturato medio, di almeno un milione, si applicherà nel 2020 sul triennio 2017-2019;
- ✓ per i provvedimenti di ricognizione del 2017 (triennio 2014-2016), 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio richiesto è di 500.000 euro.

L'articolo 20, infine, prevede un ultimo requisito, e vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”.

Anche per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-*quater*) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021).

2. Il piano operativo di razionalizzazione del 2015

Con la deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 30/03/2015, avente ad oggetto: piano di razionalizzazione società partecipate (art. 1 comma 611 e 612 L. 190/2014), L'Ente ha provveduto ad una prima ricognizione secondo quanto previsto dai commi 611 e 612 dell'articolo 1 della legge 190/2014, nei quali si prevedeva l'applicazione di criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal TU (che ne ha ampliato il numero). Il comma 611, della legge 190/2014, prevedeva:

- l'eliminazione delle partecipazioni non indispensabili per le finalità istituzionali;
- la soppressione delle società di soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse maggiore dei dipendenti;
- l'eliminazione delle società che svolgevano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre partecipate o da enti strumentali;
- l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- il contenimento dei costi di funzionamento, anche con la riorganizzazione degli organi amministrativi, di controllo e delle strutture, ovvero riducendone le remunerazioni.

Il Piano 2015 è stato poi trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei Conti per la Calabria il 18 aprile 2015 protocollo n. 18811.

II – Le partecipazioni del comune

1. Le partecipazioni societarie

Il comune attualmente partecipa direttamente al capitale delle seguenti società:

- 1) Meris Srl in liquidazione con una quota di partecipazione del 100%;
- 2) Cosenza Acque Spa in liquidazione con una quota di partecipazione del 5,05%;
- 3) Sibaritide Spa in fallimento con una quota di partecipazione del 10,96%
- 4) Asmenet Calabria soc. cons. a r.l. con una quota di partecipazione del 3,7%.

2. Associazionismo, Consorzi, Fondazioni

Per completezza, si precisa che il comune, partecipa inoltre alle seguenti fondazioni, consorzi e gruppi costituiti ai sensi norme CEE :

- Fondazione Costantino Mortati
 - Fondazione Carmine De Luca
 - Consorzio Asmez
 - Fondazione AREA MAB SILA
 - Gruppo Azione Costiera (GAC) – Flag I Borghi Marinari della Sibaritide
 - Gruppo Azione Locale (GAL) Alto Jonio Federico II
- Le fondazioni e i consorzi sono esclusi dalla revisione in quanto trattasi di fattispecie diverse da società partecipate, mentre il TUSP all'articolo 4 comma 6 fa salva la possibilità di costituire società dirette ad utilizzare fondi comunitari per quanto riguarda il GAC e il GAL.

III – Revisione straordinaria

1. MERIS SRL

La società Meris Srl gestisce il locale Mercato Ittico.

A causa delle perdite reiterate nel quinquennio 2011/2015 si deve per i limiti imposti dalla legge confermare la procedura di liquidazione da completare entro il 31 dicembre 2018.

Pur nonostante si deve annotare che dai Bilanci di Esercizio si desume che la media 2013-2015 dei ricavi è pari ad euro 1.189.727,00, quindi superiore al

COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO

limite di 500.000 euro fissato dal TUSP.

Infatti:

	2015	2014	2013
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	275.115,00	251.950,00	3.040.727,00

Si evidenzia che la differenza esistente nei ricavi registrati è dovuta ad una impostazione contabile diversa nel corso degli anni. Tuttavia il fatturato registrato nelle dichiarazioni IVA risulta costantemente negli ultimi anni superiore ai tre milioni di Euro.

Allo stesso tempo però la stessa società negli ultimi cinque esercizi ha evidenziato i seguenti risultati di esercizio negativi:

	2015	2014	2013	2012	2011
Utile /perdita d'esercizio	-15.411,00	-49.668,00	-28.315,00	-84.628,00	-124.852,00

Grazie alle azioni di risanamento intraprese dopo la revisione straordinaria effettuata con la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 30 marzo 2015 la situazione è nettamente migliorata, ma solo nel 2016 si è registrato un primo risultato positivo.

Si rileva, inoltre, che l'attività svolta dalla società è sicuramente di interesse generale per l'economia locale e non si individuano, al momento, forme alternative di conduzione delle attività del Mercato Ittico.

Dalla relazione del liquidatore emerge che la società assolve a molte funzioni di rilevanza pubblica e di interesse generale, collaborando con tutte le autorità competenti che operano nel settore Ittico quali Mipaf (Ministero politiche agr. alim. e forest.), Azienda Sanitaria, Polizia Municipale, Guardia di Finanza, Carabinieri, Capitaneria di Porto ed Autorità Portuale svolgendo attività di supporto per le loro competenze istituzionali.

La società è iscritta nel registro degli Operatori ai sensi dell'art. 59 del Regolamento CE n. 1224/99 – Controllo Pesca tenuto dal Mipaf ed è accreditata nella piattaforma digitale del sito controllo pesca ove è tenuta a trasmettere un flusso di dati, in xml, riepilogativo di tutti i movimenti e le transazioni effettuate nelle nostre aste con la specifica delle qualità, quantità e specie dei prodotti ittici trattati e la relativa documentazione contabile e fiscale con la individuazione degli operatori interessati.

L'Azienda Sanitaria sin dalla data della istituzione del mercato ittico, il 31/07/2000, è presente all'interno della struttura mercatale con una postazione del servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria la quale fruisce di un ufficio e delle relative utenze e servizi a cui provvede la nostra società. In tal modo il Mercato Ittico è sempre sottoposto ad una vigilanza sanitaria continua e costante da parte del servizio veterinario al fine di garantire la sicurezza alimentare e valorizzare la filiera ittica del pescato locale. Ricordiamo che

COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO

nell'area mercatale esistono nove stabilimenti integrati e correlati al mercato che, nel rispetto della loro autonomia operativa ed imprenditoriale, utilizzano servizi in comune e strategie comuni al mercato gestito dalla società MERIS e quindi anche su di essi si estende il servizio di vigilanza del servizio sanitario per la tutela della sicurezza alimentare.

La società, supporta il servizio sanitario in merito ai controlli espletati sui produttori in merito alla tracciabilità del prodotto ed alla etichettatura delle cassette ed al controllo delle eventuali sottomisure non commercializzabili, a tal fine ricordiamo che gli astatori che collaborano con la Meris, come stabilito nel regolamento di mercato, assumono la funzione di ufficiali di polizia annonaria per la verifica della qualità e misura delle specie trattate nelle aste pubbliche di vendita.

La società riscuote nelle fatture di vendita un contributo, esente da IVA, per pagare i diritti sanitari previsti per il servizio veterinario che alle scadenze stabilite viene accreditata sul conto corrente dell'Azienda Sanitaria.

Con delibera della Giunta Regionale n. 136 del 26.02.2002 il mercato è stato riconosciuto come Mercato Regionale (unico in Calabria) e con Decreto del Dirigente Generale del dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie della Regione Calabria n. 3524 del 04.04.2016 alla società è stato riconosciuto il numero CE definitivo **CE IT 2116** necessario per la commercializzazione del pescato locale.

La Capitaneria di porto e la Guardia costiera si avvalgono del supporto della società nell'espletazione dei loro compiti istituzionali, e in esecuzione di quanto disposto dal Reg. CE 1224/2009 personale della guardia costiera procede ad acquisire giornalmente presso gli uffici della Meris i dati relativi alla pesatura delle specie di prodotti ittici catturati da almeno tre unità di pesca per i successivi adempimenti di loro competenza.

Nei casi di rinvenimento di animali spiaggiati e nell'ambito di tutti i sequestri giudiziari effettuati di prodotti ittici gli stessi vengono affidati in custodia alla struttura per lo stoccaggio ed il successivo smaltimento tramite una ditta autorizzata convenzionata con la MERIS.

Appare evidente la rilevanza economica e sociale della società la quale sottende a tutta la organizzazione e gestione del mercato in quanto garantisce un mercato dei prodotti ittici trasparente sotto il profilo dei prezzi e delle transazioni effettuate e soprattutto garantisce il buon esito delle operazioni sotto il profilo finanziario, con la collaborazione della Banca che gestisce, con un proprio sportello, il servizio di cassa del mercato. Tutto ciò ha fatto emergere dal sommerso tutta l'attività economica legata alla pesca, che negli ultimi anni ha visto aumentare il volume dei prodotti ittici trattati alle aste gestite dalla Meris che nell'anno 2015 si è attestato ad un valore di € 2.867.146,00 con un incremento del 11.28% rispetto al 2014 e che nell'esercizio 2016 è stato di € 3.167.011,00 con un ulteriore incremento del 10,46% contribuendo al " p.i.l locale " con oltre 3.100.000,00 Euro di produzione primaria che immessa nel mercato commerciale con IVA al 10% genera un flusso di IVA di oltre 310,000,00 Euro per le casse dell'Erario ed immette nel circuito finanziario del territorio entrate fresche per oltre 3,4 milioni di Euro dando dignità e sicurezza di reddito alle numerose famiglie della nostra marineria e producendo inoltre benefici effetti per le casse dell'Erario in termini di IVA e IRPEF versati, dal che deriva l' evidente rilevanza pubblica dell'attività svolta dalla Meris che sicuramente assume caratteristiche di interesse generale.

COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO

2. Cosenza Acque SpA

Si deve confermare la liquidazione deliberata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 1 giugno 2016.

Dai bilanci di esercizio risulta che la società era già inattiva prima della delibera dell'Assemblea dei Soci, infatti.

	2015	2014	2013
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0	0

La stessa società ha chiuso con perdite negli ultimi cinque esercizi :

	2015	2014	2013	2012	2011
Utile d'esercizio	-10.048,00	-14.135,00	-10.207,00	-13.552,00	-12.560,00

3. SIBARITIDE Spa

Per la società Sibaritide Spa è in corso procedura fallimentare.

4. ASMENET CALABRIA soc. cons. a r.l.

1) Il Comune partecipa al capitale della Società **Asmenet Calabria soc. cons. a r.l.** con un valore della partecipazione di 3865,00 euro pari a una quota del 3,7%

Denominazione	Natura giuridica	Informazioni societarie
Asmenet Calabria	Società consortile a r.l.	n. <u>01</u> amministratori n. <u>01</u> revisori n. <u>06</u> dipendenti Compenso amministratore € <u>2.500,00</u> <u>anno</u>

Codice fiscale/partita Iva	02729450797
Forma giuridica	Società consortile a r.l.
Anno di costituzione	2005
Natura di holding	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Sede legale	Lamezia Terme (CZ)
Indirizzo	Via G. Pinna, 29
Telefono	0968 412104
PEC	asmenetcalabria@asmepec.it
Sito istituzionale	www.asmenetcalabria.it

COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO

Attività svolta	Centro servizi territoriale
Affidamenti	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Modalità di affidamento	diretto
Oneri per il Comune:	
- Per contratto di servizio	5000 €
- Per trasferimenti in conto capitale	
- Per trasferimenti in conto esercizio	
- Per concessione di crediti	
- Per copertura disavanzi o perdite	
- Per acquisizione di quote societarie	
- Per aumento di capitale sociale	
Dividendi erogati al Comune:	NO
Percentuale di partecipazione	3,7%
Rappresentante nominato dal Comune	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
- Se SI indicare cognome e nome	
- Se SI indicare trattamento economico annuo lordo	

STATO PATRIMONIALE	2013	2014	2015
Attivo patrimoniale	658.550	664.904	648.615
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
B) Immobilizzazioni	6.272	2.765	2.425
C) Attivo circolante	641.844	641.665	646.190
D) Ratei e risconti	10.434	20.474	
Passivo patrimoniale	658.550	664.904	648.615
A) Patrimonio netto	153.432	177.999	204.143
B) Fondi per rischi ed oneri	33.656	33.656	
C) Trattamento di fine rapporto	7.679	9.322	17.862
D) Debiti	456.219	443.274	426.282
E) Ratei e risconti	7.564	653	328
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione	362.027	347.448	345.115
Costi della produzione	349.349	331.189	325.435
Proventi e oneri finanziari			

COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO

	(1.061)	(901)	(151)
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
Proventi ed oneri straordinari	4.083	(183)	(693)
Imposte sul reddito	14.631	10.249	10.771
Utile (perdite) dell'esercizio	1.069	4.926	8.065

Sul sito ufficiale sono disponibili lo statuto, l'atto costitutivo e i bilanci della società. Dalla visura camerale risulta che il numero degli amministratori è pari a uno (1) ed il numero dei dipendenti è pari a sei (6).

Dalle risultanze contabili: non risultano costi collegati alla partecipazione;

Dalle risultanze contabili risulta altresì:

Che negli ultimi tre anni non sono stati incassati dividendi;

Il valore della partecipazione a bilancio ammonta ad euro 3865,00;

La società Asmenet Calabria ha chiuso i propri bilanci negli ultimi 3 anni evidenziando sempre un utile:

Anno	Utile	Perdita
2013	€ 1.069,00	€ 0,00
2014	€ 4.926,00	€ 0,00
2015	€ 8.065,00	€ 0,00

La società è interamente partecipata da Enti locali, svolge per questa Amministrazione, servizi strumentali, in particolare di e-government, funzioni proprie del Centro Servizi Territoriale (CST) per il quale è stata costituita il 29 luglio 2005, ai sensi del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), allo scopo di favorire la piena partecipazione al processo di innovazione in atto e sostenere l'erogazione di servizi di eGovernment da parte degli Enti Locali campani. Lo statuto all'art. 5 - Scopo ed oggetto sociale, prevede che la Società è costituita in via prioritaria allo scopo di:

- Realizzare Centri di Servizi Territoriali (CST) che garantiscano la diffusione dei servizi innovativi;
- Perseguire la ricerca delle economie di scala necessarie a rendere efficiente e realizzabile l'erogazione agli enti locali dei servizi infrastrutturali, formativi e di supporto alle decisioni, e, contemporaneamente, ai cittadini e alle imprese i servizi di e-government.

Con il «I Piano di e-government» nazionale, pubblicato con il DPCM 14/02/2002, nascono i CST (Centri Servizi Territoriali), strutture di servizio partecipate e controllate da piccoli e medi comuni, per la messa in comune dei servizi ICT e ricavare economie di scala.

I CST sono strutture di compartecipazione studiate per risolvere non solo i problemi dei piccoli Comuni (< 5000 ab.), ma di tutte quelle realtà medio piccole che si trovano ogni giorno a dover affrontare esigenze di:

- scarsità di risorse finanziarie, che non permettono il raggiungimento di economie di scala e che sono pressate dal patto di stabilità interno;

COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO

- carenza di personale, e quindi di conoscenze e competenze necessarie a compiere scelte di mercato adeguate;
- mancanza di infrastrutture, datacenter, ecc.

Viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.213 del 13 settembre 2005, "l'Avviso per la selezione dei soggetti ammessi a presentare progetti finalizzati all'erogazione di servizi in forma associata per piccoli Comuni", è stimolare l'associazionismo dei piccoli Comuni consentendo la formazione di "organismi" che siano caratterizzati da:

- stabilità
- economicità
- rappresentatività
- flessibilità gestionale

Tali organismi, chiamati **Centri Servizio Territoriali (CST)**, **devono, pertanto, mirare a ridurre i costi che gravano sui Comuni nelle erogazione dei servizi attraverso la condivisione di risorse e lo sviluppo di economie di scala.**

I Centri di Servizio Territoriali, costituiti secondo una delle forme associative previste dal D.lgs. 267/2000 e selezionati dall'Avviso, sono stati finanziati nell'ambito dei fondi assegnati dalla delibera CIPE 17/2003 al Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie è stato, inoltre, contemplato un progetto che ha previsto l'avvio e realizzazione di 19 CST nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Gli enti attuatori sono state le Regioni e le modalità d'attuazione inserite negli Accordi di Programma Quadro.

Le "linee guida per la costituzione e l'avvio dei CST", elaborate nel 2005 dall'allora CNIPA, allegate all'avviso per la selezione dei soggetti ammessi a presentare progetti finalizzati all'erogazione di servizi in forma associata per i Piccoli Comuni, al capitolo 3.1 LE FORME ASSOCIATIVE, ha individuato "le potenziali forme associative" tra cui Società per azioni o a responsabilità limitata, costituite secondo le norme previste dal TUEL e la cui proprietà sia interamente di Enti locali e, eventualmente, di Regioni o Province autonome secondo le norme previste dall'art.113 TUEL, modificato dall'art. 35 Legge Finanziaria 2002 e dal Decreto-Legge del 30/09/2003 n. 269.

Dunque il profilo di governance della società consortile Asmenet Calabria è stato improntato a criteri aziendali, di stretta aderenza tra mezzi e fini, **per contenere in modo drastico le spese e massimizzare le economie di scala per gli Enti soci.** Con questa formula di servizi low cost ad oggi hanno aderito 321 Enti Locali della Regione Calabria per una popolazione di 1.019.915 abitanti.

Il notevole risparmio di costi per l'ICT, che in questi anni è stato garantito a questa Amministrazione, risulta evidente dalla quantità di servizi forniti (segue elenco), tutti ricompresi nella quota servizi base:

- Protocollo informatico e gestione (con workflow, protocollo direttamente da "file" e gestione di PEC, invio registro al sistema di conservazione)
- Sito internet comunale (conforme requisiti di accessibilità D.Lgs. 159/06)
- Assistenza Informatica (da remoto)
- Albo Pretorio On-line - Sistema di gestione, pubblicazione e archiviazione atti (L.69/09);
- Firma digitale avanzata
- Caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC)
- Caselle di Posta Elettronica Istituzionale

COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO

- Adempimenti anticorruzione e Amministrazione trasparente L.190/2012
- Sportello unico attività produttive (Suap) 200 moduli per l'inoltro delle istanze da parte di cittadini
- Sportello unico edilizia (Sue)
- Sistema informativo territoriale (WebGis)
- Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS)
- Disaster Recovery e Continuità Operativa
- Sistema di calcolo di tributi e tasse comunali
- Fatturazione Elettronica
- My Portal (area riservata del sito istituzionale dedicata al cittadino)
- Scrivania Virtuale (gestione Atti: determine, delibere, contratti, gestione e conservazione del fascicolo, ecc.)
- Registrazione dominio "gov.it"
- Registrazione dominio di Posta elettronica istituzionale
- Autocertificazioni online
- Registrazione all'Indice della Pubblica Amministrazione (IPA) (art. 57bis D.L. 82/05);
- Servizi di assistenza, formazione e consulenza sui suddetti servizi e sugli adempimenti normativi legati al CAD e ai servizi di cui sopra.

La società non eroga servizi o prodotti a listino, è prevista una sola quota annua che è stata determinata in funzione del numero degli abitanti e corrisponde a soli 0,4 euro per abitante (con un tetto massimo di euro 5.000,00 oltre IVA). Come già detto, la quota è irrisoria rispetto alla quantità di servizi erogati, ciò è possibile grazie alla forte massa critica raggiunta degli Enti locali aderenti. Il CST inoltre è continuamente al lavoro, per l'aggiornamento e realizzazione di nuovi servizi, in particolare per consentire l'adempimento alle nuove norme dell'Agenda Digitale, detti servizi vengono ricompresi nella quota annua.

La società presenta utili di bilancio nel triennio di riferimento, ha un amministratore unico e pertanto risponde, ai fini del contenimento dei costi di funzionamento, a quanto previsto dall'art. 1, comma 611, della legge di stabilità 2015. A seguito di compiuta analisi di convenienza economica, si evidenzia il notevole contenimento dei costi, rispetto al numero dei servizi forniti.

Rispetta, dunque, tutte le condizioni previste dall'art. 16 del d.lgs. 175/2016, con una sola eccezione, in ordine al possibile contrasto con la previsione dell'art. 20, comma 2, lett. D, del d.lgs. 175/2016 relativo al limite di fatturato. Poiché nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio non superiore al milione di euro.

Ne consegue, naturalmente, che la necessità di contenimento dei costi di funzionamento, prevista come già detto dallo Statuto e disposta dal Governo attraverso il DPCM 14/02/2002, determina un valore del fatturato inferiore al milione di euro. Infatti è proprio grazie a questo meccanismo virtuoso che, attraverso le economie di scala e l'ingegnerizzazione dei processi, consente di mantenere bassi costi. Tuttavia, la conseguenza di questo "comportamento virtuoso" è proprio la carenza del requisito del fatturato. Per il quale, tra l'altro, risulta in linea con quanto previsto dal legislatore, in quanto l'obiettivo primario del d.lgs. 175/2016 è la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. Non poteva il Legislatore conoscere l'eccezione del CST, per il quale il limite del fatturato, al contrario, rappresenta un obiettivo statutario al fine di contenere i propri costi, e di gravare il minimo possibile sui propri soci. Tuttavia, al fine di rispettare il disposto

COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO

articolo, con l'assemblea dei soci del 20/06/2014, successivamente confermato con l'assemblea dei soci del 19/05/2017 è stato approvato l'avvio del progetto di fusione con una omologa società, per superare anche il suddetto limite di fatturato indicato all'art.20, comma 2, lett. D. Alla luce delle considerazioni riportate in precedenza, il Comune intende avviare da subito un percorso con gli altri Enti soci al fine di pervenire entro il 31/12/2019 alla fusione di tale società con la società Asmenet soc. cons. a r.l. in quanto entrambe le società svolgono attività analoghe e simili, relative al contesto territoriale del mezzogiorno, che potrebbero essere svolte da un unico soggetto in funzione dei principi di efficienza e di economicità. Qualora tale percorso non possa essere attuato, il Comune disporrà di cedere la propria quota di partecipazione nella società.

Questa Amministrazione intende pertanto mantenere la partecipazione nella società Asmenet Calabria per le motivazioni, di carattere tecnico ed economico, nel seguito espresse:

- 1. Ritiene fondamentale mantenere la governance e il controllo sui servizi di governo elettronico, che altrimenti sarebbero ad appannaggio di privati, con i conseguenti pesanti rischi in termini di sicurezza informatica, non disponendo di personale interno dotato di adeguata professionalità.**
- 2. La convenienza economica, è ampiamente verificabile, poichè questa Amministrazione ottiene un risparmio di circa il 62%, rispetto al mercato per ricevere i medesimi servizi erogati dalla controllata Asmenet Calabria.**

Infine dallo Statuto di Asmenet Calabria si rileva che le amministrazioni socie esercitano sulla società un "controllo analogo congiunto", che non è possibile la partecipazione di capitali privati e prevede che oltre l'ottanta per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli enti pubblici soci. La eventuale produzione ulteriore, rispetto al suddetto limite di fatturato, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

In questa relazione sono state evidenziate, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano la scelta di non dismettere la propria partecipazione nella società consortile Asmenet Calabria sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria. Anche in considerazione che l'esternalizzazione dei suddetti servizi comporterebbe l'incompatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, e dunque in contrasto con quanto disposto all'art.5 del D.lgs. 175/2016.